

Grassetto: testo nuovo

Barrato: testo eliminato

Si riportano gli articoli dello Statuto modificati dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 13 ottobre 2010

ESTRATTO STATUTO SOCIALE IN VIGORE PRIMA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 13 OTTOBRE 2010	ESTRATTO STATUTO SOCIALE VIGENTE
<p>ARTICOLO 11) – Assemblea dei soci.</p> <p>L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle azioni sottoscritte. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento dal Vice – Presidente vicario.</p> <p>L'Assemblea può altresì essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento dal Vice – Presidente vicario qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica e/o soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e nei casi di legge quando particolari esigenze lo richiedono entro sei mesi.</p> <p>L'Assemblea è convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>L'avviso deve essere pubblicato, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa".</p> <p>In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, la convocazione può avere luogo mediante avviso inviato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione la maggioranza dei componenti degli</p>	<p>ARTICOLO 11) - Assemblea dei Soci.</p> <p>L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle azioni sottoscritte. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente vicario.</p> <p>L'Assemblea può altresì essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento dal Vice – Presidente vicario qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei due Consiglieri in carica e/o Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e nei casi di legge quando particolari esigenze lo richiedono entro sei mesi.</p> <p>L'Assemblea è convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>L'avviso deve essere pubblicato, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa".</p> <p>In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, la convocazione può avere luogo mediante avviso inviato ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione la maggioranza dei componenti degli</p>

Grassetto: testo nuovo

Barrato: testo eliminato

Si riportano gli articoli dello Statuto modificati dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 13 ottobre 2010

<p>organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza, dal Vice Presidente vicario o eventualmente da un Presidente nominato direttamente dall'Assemblea.</p>	<p>organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza, dal Vice Presidente vicario o eventualmente da un Presidente nominato direttamente dall'Assemblea.</p>
<p>ARTICOLO 13) – Assemblea ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e su qualsiasi altra materia devoluta alla sua competenza dal presente Statuto. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci tali da rappresentare, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell'assemblea; in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.</p> <p>Per le seguenti materie le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. approvazione del Programma di attività di cui al successivo art. 25 predisposto dal Consiglio di Amministrazione; 2. determinazione dell'importo dei contributi ordinari annui e determinazione di eventuali contributi straordinari a carico dei soci previsti dal precedente art. 6 dello statuto; 3. ammissione di nuovi soci e trasferimento di azioni tra i soci; 4. esclusione dei soci nei termini di cui all'art. 27; 5. autorizzazione di atti negoziali di valore unitario superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila); 6. autorizzazione di cessione, acquisizione, conferimento, scorporo di rami d'azienda; 7. emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 31. <p>Per le seguenti materie le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 3/4 (tre/quarti) del capitale sociale:</p>	<p>ARTICOLO 13) - Assemblea ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e su qualsiasi altra materia devoluta alla sua competenza dal presente Statuto. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci tali da rappresentare, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell'assemblea; in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.</p> <p>Per le seguenti materie le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. approvazione del Programma di attività di cui al successivo art. 25 predisposto dal Consiglio di Amministrazione; 2. determinazione dell'importo dei contributi ordinari annui e determinazione di eventuali contributi straordinari a carico dei Soci previsti dal precedente art. 6 dello Statuto; 3. ammissione di nuovi Soci e trasferimento di azioni tra i Soci; 4. esclusione dei Soci nei termini di cui all'art. 27; 5. autorizzazione di atti negoziali di valore unitario superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila); 6. autorizzazione di cessione, acquisizione, conferimento, scorporo di rami d'azienda; 7. emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 31. <p>Per le seguenti materie le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano almeno i 3/4 (tre/quarti) del capitale sociale:</p>

Grassetto: testo nuovo

Barrato: testo eliminato

Si riportano gli articoli dello Statuto modificati dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 13 ottobre 2010

<p>1. nomina dei consiglieri di amministrazione ulteriori rispetto a quelli nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. dalla Regione Piemonte e dalle Camere di commercio del Piemonte, come previsto dall' art. 15;</p> <p>2. nomina del Presidente e dei Vice Presidenti, in numero da uno a quattro;</p> <p>3. nomina del Presidente onorario di cui all'art. 24.</p>	<p>1. nomina dei consiglieri di amministrazione ulteriori rispetto a quelli nominati ai sensi dell'art. 2449 C.C. dalla Regione Piemonte e dalle Camere di commercio del Piemonte, come previsto dall'art. 15;</p> <p>2. nomina del Presidente e dei Vice Presidenti, in numero da uno a quattro;</p> <p>3. nomina del Presidente onorario di cui all'art. 24.</p>
<p>ARTICOLO 15) – Consiglio di Amministrazione</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra 11 e 14, incluso il Presidente.</p> <p>Alla Regione Piemonte spetta ai sensi dell'art. 2449 c.c, la nomina di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quattro consiglieri ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da 11 membri; - cinque consiglieri ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da 12, 13 o 14 membri. <p>Alle Camere di commercio del Piemonte, congiuntamente e tramite comunicazione della loro Unione regionale, spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c. la nomina di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quattro consiglieri ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da 11 membri; - cinque consiglieri ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da 12, 13 o 14 membri. <p>I restanti consiglieri, il Presidente ed i Vice Presidenti in numero da uno a quattro sono nominati dall'Assemblea.</p> <p>I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p>	<p>ARTICOLO 15) - Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di cinque membri compreso tra 11 e 14, incluso il Presidente.</p> <p>Alla Regione Piemonte spetta ai sensi dell'art. 2449 C.C. la nomina di due consiglieri.</p> <p>quattro consiglieri ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da 11 membri;</p> <p>cinque consiglieri ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da 12, 13 o 14 membri.</p> <p>Alle Camere di Commercio del Piemonte, congiuntamente e tramite comunicazione della loro Unione regionale, spetta, ai sensi dell'art. 2449 C.C. la nomina di due consiglieri.</p> <p>quattro consiglieri ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da 11 membri;</p> <p>cinque consiglieri ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da 12, 13 o 14 membri.</p> <p>I restanti consiglieri, Il restante consigliere, il Presidente ed il Vice Presidente in numero da uno a quattro sono nominati dall'Assemblea.</p> <p>I consiglieri durano in carica tre esercizi, e sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>
<p>ARTICOLO 18) – Deliberazioni del Consiglio di amministrazione</p> <p>Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente vicario.</p> <p>Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.</p>	<p>ARTICOLO 18) – Deliberazioni del Consiglio di amministrazione</p> <p>Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente vicario.</p> <p>Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.</p>

Grassetto: testo nuovo

Barrato: testo eliminato

Si riportano gli articoli dello Statuto modificati dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 13 ottobre 2010

Le deliberazioni concernenti le seguenti materie devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei consiglieri presenti:

1. Predisposizione, su proposta del Presidente e del Direttore Generale, ed approvazione della proposta del Programma di Attività di cui al successivo articolo 25 nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 13 del 13 marzo 2006;

2. Attribuzione di incarichi speciali ad uno o più Amministratori secondo quanto previsto all'art. 2381 c.c. , delega delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo e determinazione degli emolumenti spettanti a tali soggetti nei limiti deliberati dall'Assemblea;

3. adesione a nuove alleanze istituzionali e/o operative a livello nazionale ed internazionale;

4. modifiche al Programma approvato dall'assemblea, nei limiti fissati dal comitato di indirizzo di cui alla L.R. n. 13 del 13 marzo 2006 e nel limite in cui tali modifiche non comportino un aumento dei costi rispetto al Budget approvato dall'Assemblea e non comportino complessivamente una riallocazione delle risorse finanziarie tra le diverse attività del Programma per importi che eccedano il 30% dei costi totali esposti nel budget approvato che dovrà comunque risultare in utile o in pareggio.

Rientra tra i compiti del Consiglio di Amministrazione l'emanazione di regolamenti interni esecutivi ivi compreso quello relativo al funzionamento del comitato tecnico di consultazione.

Nelle riunioni collegiali il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei anche per un periodo da determinarsi di volta in volta; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

ARTICOLO 20) – Il Presidente

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza legale della Società verso i terzi ed in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti, periti ed arbitri, munendoli dei necessari poteri; al Presidente spetta,

Le deliberazioni concernenti le seguenti materie devono essere approvate con ~~la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei~~ **il voto favorevole di almeno tre** consiglieri ~~presenti~~:

1. Predisposizione, su proposta del Presidente e del Direttore Generale, ed approvazione della proposta del Programma di Attività di cui al successivo articolo 25 nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 13 del 13 marzo 2006;

2. Attribuzione di incarichi speciali ad uno o più Amministratori secondo quanto previsto all'art. 2381 c.c. , delega delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo e determinazione degli emolumenti spettanti a tali soggetti nei limiti deliberati dall'Assemblea;

3. adesione a nuove alleanze istituzionali e/o operative a livello nazionale ed internazionale;

4. modifiche al Programma approvato dall'assemblea, nei limiti fissati dal comitato di indirizzo di cui alla L.R. n. 13 del 13 marzo 2006 e nel limite in cui tali modifiche non comportino un aumento dei costi rispetto al Budget approvato dall'Assemblea e non comportino complessivamente una riallocazione delle risorse finanziarie tra le diverse attività del Programma per importi che eccedano il 30% dei costi totali esposti nel budget approvato che dovrà comunque risultare in utile o in pareggio.

Rientra tra i compiti del Consiglio di Amministrazione l'emanazione di regolamenti interni esecutivi ivi compreso quello relativo al funzionamento del comitato tecnico di consultazione.

Nelle riunioni collegiali il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra ~~estranei~~ **esterni** anche per un periodo da determinarsi di volta in volta; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

ARTICOLO 20) – Il Presidente

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza legale della Società verso i terzi ed in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti, periti ed arbitri, munendoli dei necessari poteri; al Presidente spetta,

Grassetto: testo nuovo

Barrato: testo eliminato

Si riportano gli articoli dello Statuto modificati dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 13 ottobre 2010

<p>inoltre, il potere di convocare il consiglio e dirigerne le riunioni.</p> <p>In caso di impedimento del Presidente, Il Presidente potrà essere sostituito dal Vice Presidente vicario. Rivestirà la carica di Vice Presidente vicario il Vice Presidente con maggiore anzianità di carica o, in caso di parità di anzianità di carica, il Vice Presidente più anziano di età.</p>	<p>inoltre, il potere di convocare il consiglio e dirigerne le riunioni.</p> <p>In caso di impedimento del Presidente, Il Presidente potrà essere sostituito dal Vice Presidente vicario. Rivestirà la carica di Vice Presidente vicario il Vice Presidente con maggiore anzianità di carica o, in caso di parità di anzianità di carica, il Vice Presidente più anziano di età.</p>
<p>ARTICOLO 22) – Emolumenti amministratori e sindaci</p> <p>Agli Amministratori e al Collegio Sindacale della Società spettano gli emolumenti stabiliti dall'assemblea.</p> <p>L'Assemblea può determinare altresì un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche, nel rispetto del quale il Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare l'importo spettante al Presidente, ai Vicepresidenti, ai membri del Comitato esecutivo e agli organi delegati in relazione all'opera a loro richiesta per l'adempimento del mandato.</p> <p>Parte del compenso spettante all'Amministratore Delegato è condizionata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri predeterminati dal Consiglio stesso all'atto della delega.</p>	<p>ARTICOLO 22) – Emolumenti amministratori e sindaci</p> <p>Agli Amministratori e al Collegio Sindacale della Società spettano gli emolumenti stabiliti dall'assemblea nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale.</p> <p>L'Assemblea può determinare altresì un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche, nel rispetto del quale il Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare l'importo spettante al Presidente, ai Vicepresidentie, ai membri del Comitato esecutivo e agli organi delegati in relazione all'opera a loro richiesta per l'adempimento del mandato.</p> <p>Parte del compenso spettante all'Amministratore Delegato è condizionata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri predeterminati dal Consiglio stesso all'atto della delega.</p> <p>La relazione sulla gestione deve indicare le linee di politica retributiva nei confronti degli amministratori.</p> <p>Tali informazioni devono inoltre figurare in apposita sezione del sito informatico della Società.</p>